

*Imposta di bollo assolta  
con le modalità  
telematiche, ai sensi del  
D.M. 22 febbraio 2007,  
mediante MODELLO  
Unico Informatico  
(M.U.I.), per l'importo di  
€ ...,00*

REPERTORIO N. \_\_\_\_

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER  
L'ALLESTIMENTO DEI LABORATORI DI FARMACOLOGIA E  
S.E.M. SITI NEL PADIGLIONE BASSANI IN VARESE (CUP  
J49J20001080007) E LABORATORI CRIS PRESSO MOLINI MARZOLI A  
BUSTO ARSIZIO (CUP J44D23004390001). CIG B10B68D739**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno ..... (...) del mese di  
....., in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale  
dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me  
....., Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi dell'Insubria,  
nominato con Decreto del Direttore Generale ....., a norma di  
quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con  
l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono  
comparsi i signori:

- ....., nato a ..... (..), il ../../....., il quale interviene al presente  
atto in qualità di ..... della società ..... (cod. fisc. n.  
.....), con sede in ..... (..), Via ....., ....., come risulta  
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed  
Agricoltura di ..... in data ../../..... N. ...., di seguito denominato  
Appaltatore;

- il Dott. Marco CAVALLOTTI, nato a Pavia il 16/11/1960 nella sua qualità di  
Direttore Generale dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA  
(cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei  
necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale

di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;

### **PREMESSO**

- che con decreto rettorale n. 316 del 27.3.2024 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, attraverso il sistema di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, per l'affidamento della fornitura di arredi tecnici per l'allestimento dei laboratori di farmacologia e S.E.M. siti nel padiglione Bassani in Varese e dei laboratori CRIS presso Molini Marzoli a Busto Arsizio, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 per l'importo a base d'asta pari a € 405.305,51 oltre IVA 22 % di cui € 19.857,44 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

- che in forza del predetto provvedimento, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata all'Impresa (*denominazione - P.IVA e sede legale*) che ha offerto il valore complessivo pari a € ..... sull'importo posto a base di gara, come risulta dall'offerta presentata dalla predetta Ditta;

- (*se del caso*) che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia c.d. B.D.N.A. in data \_\_\_\_\_, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92, comma 3 del citato Decreto.

Quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di arredi tecnici per l'allestimento dei laboratori di farmacologia e S.E.M. siti nel padiglione Bassani in Varese e dei laboratori CRIS presso Molini Marzoli a Busto Arsizio, come meglio specificato nella parte II del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 2 - Documenti del contratto.**

Formano parte integrante del contratto d'appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto e allegati (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI (All. 3).

Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Università degli Studi dell'Insubria e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".

#### **Art. 3 - Durata e importo del contratto**

La consegna della fornitura e la relativa posa per ciascun edificio avverranno con le rispettive tempistiche:

- Padiglione Bassani: entro 60 giorni dalla data del verbale di avvio della fornitura;
- Edificio Molini Marzoli: entro 60 giorni dalla data del verbale di avvio della fornitura.

L'importo contrattuale ammonta a € ... e corrisponde all'importo delle forniture, come risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi

d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del Capitolato.

#### **Art. 4 - Revisione dei prezzi**

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80 % della variazione complessiva., in relazione alle parti della fornitura da consegnare.

I nuovi prezzi saranno applicati alle forniture erogate successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione

dei nuovi prezzi e nella misura dell'80 per cento della variazione medesima, alle parti di fornitura consegnate successivamente alla definizione della revisione.

#### **Art. 5 - Fatturazione e pagamenti**

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fatturazione avverrà al termine dell'esecuzione della fornitura, in fatture separate suddivise per edificio nella misura del 90% del relativo importo, mentre il restante 10% verrà corrisposto al rilascio del certificato di conformità.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di regolare esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore ha comunicato con nota prot. .... del .././..... gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni

variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.

Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

Questa Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica", del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it): 7PLP8B.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto specifico della fornitura: CUP J49J20001080007: per le fatture relative alle forniture presso il Padiglione Bassani, a Varese; CUP J44D23004390001: per le fatture relative alle forniture presso l'edificio Molini Marzoli, a Busto Arsizio.

Le fatture dovranno eventualmente indicare gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Università all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

#### **Art. 6 Penali**

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate come segue:

- 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo di ciascuna fornitura rispetto alla data di consegna indicata nel verbale di avvio della stessa, fino a 5 giorni di ritardo;

- 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo di ciascuna fornitura rispetto alla data di consegna indicata nel verbale di avvio della stessa, dal 6° al 10° giorno di ritardo;

- 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo di ciascuna fornitura rispetto alla data di consegna indicata nel verbale di avvio della stessa dall'11° giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

#### **Art. 7 - Personale addetto e sicurezza**

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'aggiudicatario, nella misura e nei limiti di compatibilità con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del presente contratto, ha accettato la clausola sociale di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara.

L'Affidatario subentrante dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Affidatario all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

L'Affidatario, all'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Affidatario dovrà trasmettere all'Università degli Studi dell'Insubria l'elenco nominativo del personale impiegato. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze sono quantificati in € 1.900,00.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

La Stazione Appaltante ha redatto, in stretta collaborazione con l'Affidatario, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). È previsto un aggiornamento di tale documento da parte del committente anche su proposta dell'impresa sulla base di possibili modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

#### **Art. 8 - Subappalto**

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi fare ricorso in sede di gara.

*oppure*

Previa autorizzazione dell'Università e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, possono essere subappaltati esclusivamente le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di gara, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art 119 comma 1 D.Lgs.36/2023, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II "I requisiti di ordine generale" del Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" della Parte V "Dello svolgimento delle procedure" del Libro II "Dell'appalto", ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 9 - Divieto di cessione del contratto**

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 11 - Recesso**

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del medesimo.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Art. 12 - Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con**

### **P'esecutore designato**

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile, come previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

### **Art. 13 Responsabilità e coperture assicurative**

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art.117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto, polizza di assicurazione n. .... emessa in data .././....., per un importo pari a € ..... (...../.....), contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni, sino alla data di scadenza del contratto, per un massimale pari a € ..... (...../.....).

### **Art. 14 - Garanzie definitive**

L’Affidatario, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. .... per l’importo di € ..... rilasciata da ..... in data ..... e valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

*(eventuale)* L’importo è stato ridotto ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, in quanto l’Appaltatore possiede la certificazione ..... valida fino al .....

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 15 - Oneri e spese contrattuali**

A carico dell’Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico

dell'Università.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto, determinata sulla base della tabella A annessa all'All. I.4 del D.lgs 36/2023, è assolta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 e della successiva Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

L'importo dell'imposta di bollo è determinato in € ... considerando a scomputo l'importo di € 16,00 già assolto mediante .... (*indicare modalità di versamento ed estremi*) nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972.

#### **Art. 16 - Tutela della privacy e trattamento dei dati**

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in

Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: [privacy@uninsubria.it](mailto:privacy@uninsubria.it), PEC: [privacy@pec.uninsubria.it](mailto:privacy@pec.uninsubria.it).

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica.

L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso

dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

#### **Art. 17 - Foro Competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Varese.

#### **Art. 18 - Approvazione specifica di clausole**

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, descritte negli articoli 3 "Durata e importo del contratto", 5 "Fatturazione e pagamenti", 6 "Penali", 10 "Risoluzione", 14 "Garanzie definitive", 15 "Oneri e spese contrattuali", 16 "Tutela della privacy e trattamento dei dati" e 17 "Foro competente" dichiara di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. .... (..) pagine, di cui nr. .... (..) interamente scritte e l'ultima di righe .... (..) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'APPALTATORE

(.....)

*(firmato digitalmente)*

L'UNIVERSITÀ

*(Dott. Marco Cavallotti)*

*(firmato digitalmente)*

L'UFFICIALE ROGANTE

(.....)

*(firmato digitalmente)*